AVVISO AGLI AZIONISTI BIOERA S.p.A.

(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato)

Si comunica che in data 10 giugno 2013 (la "**Data di Iscrizione**") è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano la delibera dell'Assemblea straordinaria di Bioera S.p.A. ("**Bioera**" o la "**Società**"), tenutasi in data 28 maggio 2013, che ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale mediante riformulazione dell'articolo 4 dello Statuto sociale, in modo da includervi l'esercizio in via esclusiva o prevalente dell'attività di holding "pura".

Azionisti legittimati al recesso

Hanno il diritto di recedere, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile – consentendosi, a seguito della modifica dell'oggetto sociale di Bioera, un cambiamento significativo dell'attività di Bioera medesima – tutti i titolari di azioni ordinarie Bioera che non abbiano concorso all'adozione della summenzionata deliberazione dell'Assemblea straordinaria, quindi tanto gli azionisti che non vi abbiano partecipato, direttamente o per delega, quanto gli azionisti astenuti o dissenzienti. Condizione necessaria all'esercizio del diritto di recesso è che il socio recedente, risultando titolare delle azioni ordinarie Bioera in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso da data anteriore a quella in cui la deliberazione relativa alla suddetta modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale è stata assunta dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti (ossia il 28 maggio 2013), ne abbia mantenuto la titolarità fino all'ottenimento della Comunicazione (come di seguito definita) (l'"**Azionista Legittimato**" e, collettivamente, gli "**Azionisti Legittimati**"). Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**Testo Unico della Finanza**"), si intenderà non aver concorso all'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile, e pertanto legittimato all'esercizio del diritto di recesso, l'azionista a cui la registrazione in conto delle azioni sia stata effettuata successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del Testo Unico della Finanza (cd. "Record Date", ovvero, con riferimento alla suddetta Assemblea straordinaria, successivamente al 17 maggio 2013) ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa. Ai sensi di legge, l'efficacia del recesso eventualmente esercitato dagli Azionisti Legittimati (gli Azionisti Legittimati che abbiano esercitato il diritto di recesso, i "**Soci Recedenti**") nei modi e termini di seguito descritti è subordinata alla mancata revoca da parte di Bioera, entro il termine di novanta giorni, della delibera della suddetta Assemblea straordinaria. Infatti, la predetta revoca produrrebbe gli effetti di cui all'articolo 2437-*bis* del codice civile, facendo venir meno la causa che giustifica l'esercizio del diritto di recesso.

Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie Bioera oggetto di recesso è stato determinato in:

Euro 0,2458 per ciascuna azione ordinaria

Tale valore è stato calcolato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni ordinarie Bioera nei sei mesi antecedenti il 23 aprile 2013, data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della suddetta Assemblea straordinaria tenutasi il 28 maggio 2013.

Ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile, il corrispettivo spettante a ciascun Socio Recedente sarà pari al valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie moltiplicato per il numero di azioni ordinarie per le quali sarà stato validamente ed efficacemente esercitato il diritto di recesso.

Comunicazione di recesso

Ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile, gli Azionisti Legittimati possono esercitare il diritto di recesso, mediante invio di una lettera raccomandata (la "Dichiarazione di Recesso") a Bioera S.p.A., via Palestro 6, 20121, Milano entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, **entro il 25 giugno 2013**. La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere le seguenti informazioni:

(i) i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio (e, ove possibile, il recapito telefonico) del Socio Recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
(ii) il numero di azioni ordinarie Bioera per le quali il diritto è esercitato;
(iii) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni (tramite il medesimo intermediario la Società provvederà ad accreditare, o a far accreditare, al Socio Recedente l'importo corrispondente al valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso).

In aggiunta alla Dichiarazione di Recesso la Società dovrà ricevere, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, un'apposita comunicazione (la "**Comunicazione**") rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. su richiesta del Socio recedente ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato. La Comunicazione dovrà attestare:

(i) la proprietà ininterrotta, in capo al Socio Recedente, delle azioni Bioera in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso da data anteriore al 28 maggio 2013, data in cui si è tenuta l'Assemblea straordinaria di Bioera che ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale, fino alla data di rilascio della Comunicazione;
(ii) il trasferimento delle azioni su un apposito conto vincolato in previsione del pagamento del corrispettivo di recesso;
(iii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni Bioera in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso. In caso contrario, il Socio Recedente dovrà allegare alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l'ammissibilità della stessa, un'apposita dichiarazione, rilasciata dal creditore pignoratizio o dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo, con cui tale soggetto rilasci il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni Bioera oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del Socio Recedente.

Ai sensi dell'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile e delle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni Bioera oggetto di recesso non potranno essere cedute e il rilascio della Comunicazione comporterà il blocco delle azioni ad opera dell'intermediario sino alla loro liquidazione, fermo restando che il Socio Recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni fino alla data del pagamento del valore di liquidazione.

Inoltre, si segnala che compete ai Soci Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima venga inviata a Bioera nei termini di decadenza indicati nel presente avviso, non assumendo Bioera alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre i termini sopra indicati, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione, non verranno prese in considerazione.

Procedura di liquidazione

Ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, le azioni ordinarie Bioera oggetto di recesso da parte dei Soci Recedenti saranno offerte in opzione agli altri azionisti in proporzione al numero di azioni possedute (l'"**Offerta in Opzione**"). L'Offerta in Opzione sarà avviata in Italia da Bioera tempestivamente non appena determinato in via definitiva il numero di azioni eventualmente oggetto di recesso e sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di Bioera diversi dai Soci Recedenti in proporzione al numero di azioni Bioera dagli stessi possedute. Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dalla legge, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Gli azionisti Bioera che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni Bioera che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione. Qualora il numero delle azioni Bioera per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al relativo riparto in proporzione al numero di azioni Bioera possedute. Qualora gli azionisti non acquistino in tutto o in parte le azioni dei Soci Recedenti, gli amministratori di Bioera potranno offrire tali azioni a terzi mediante un'offerta in borsa e, nel caso in cui tale operazione non consenta la liquidazione delle azioni residue, dovranno eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 2437-*quater* del codice civile. Bioera provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e ulteriori informazioni relativamente alla stessa nell'ambito dell'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 2, codice civile. L'avviso sarà reso noto con le modalità previste dalla normativa vigente (in particolare con le modalità indicate al Titolo II, Capo I, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati, precisandosi al riguardo che il relativo avviso è previsto sia pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, oltre che sul sito internet della Società www.bioera.it. Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni Bioera oggetto di recesso sarà effettuato non appena concluso l'iter per la relativa liquidazione nei tempi tecnici necessari. In particolare, qualora le azioni dei Soci Recedenti non fossero interamente collocate all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci nonché del possibile collocamento delle medesime sul mercato, le azioni dei Soci Recedenti è previsto vengano rimborsate entro 180 giorni dall'invio della Dichiarazione di Recesso mediante acquisto delle medesime da parte della Società attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.